



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 08.04.2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18.07.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.333,00 a titolo di commissioni bancarie, di intermediazione e costi assicurativi non maturati;
- le spese legali pari a € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alle commissioni bancarie, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- con riferimento agli oneri assicurativi, che la compagnia assicurativa ha già rimborsato al cliente l'importo di € 106,10, calcolato secondo i criteri contrattuali. Precisa di aver consegnato al ricorrente il "Fascicolo Informativo", contenente le CGA, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione; pertanto, ritiene



che il cliente sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama sul punto diversi precedenti ABF);

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e oneri assicurativi.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati



orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *recurring* e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, le commissioni bancarie (al netto delle spese di istruttoria) di cui alla lett. A del prospetto economico, in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito.

Natura *up-front* deve invece riconoscersi ai costi di intermediazione del prestito per l'attività del mediatore creditizio, di cui alla lett. B del prospetto economico, avendo l'intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione delle attività remunerate e della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento (cfr. Collegio Bari, n. 4529/2018). Nè ha pregio l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, la società di intermediazione, trattandosi - come già affermato da questo Arbitro (*ex multis* Collegio Bari, n. 23783/2018) - di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-*sexies* del t.u.b.

Tale voce di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, deve essere rimborsata al cliente secondo il criterio proporzionale di riduzione degli interessi.

Quanto agli oneri assicurativi, a dispetto di quanto previsto nel contratto, devono essere rimborsati al cliente perché costituenti costi soggetti a maturazione nel tempo. Circa le modalità di rimborso, però, pur essendo agli atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto; cfr. modulo di adesione) disciplinanti all'art. 2 il criterio di rimborso, il fascicolo informativo prodotto dall'intermediario riporta una data di aggiornamento successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione (10.06.2011). Al riguardo, l'orientamento condiviso dai Collegi ritiene che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente (solo) quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa. Pertanto, gli oneri assicurativi devono essere retrocessi al ricorrente, per la parte non maturata, secondo il criterio proporzionale lineare. Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	86
rate residue	34

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	28,33%
in proporzione alla quota interessi	8,98%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	costi intermediazione (up front)	€ 1.980,00	€ 561,00	€ 177,80			€ 177,80
<input type="radio"/>	commissioni bancarie (al netto spese istruttoria) (recurring)					€ 279,67	
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (vita) (recurring)	€ 2.604,43	€ 737,92	€ 233,87			€ 458,25
<input type="radio"/>		€ 1.108,80	€ 314,16	€ 99,57		€ 106,10	€ 208,06
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 844,11
interessi legali	no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 844,11.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS